



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 116 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 608/17 del 17.02.2017 emessa nel giudizio LOCAUTO RENT S.p.A. contro il Comune di TAORMINA e l' EQUITALIA NORD S.p.A.
--	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 59° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 608/17 del 17.02.2017 emessa nel giudizio LOCAUTO RENT S.p.A. contro il Comune di TAORMINA e l' EQUITALIA NORD S.p.A.

Premesso che la LOCAUTO RENT S.p.A. ha citato il Comune di TAORMINA e l'EQUITALIA NORD S.p.A., proponendo opposizione avverso cartella esattoriale n. 06820160108318350, relativa ad una serie di violazioni al C.d.S. elevate dalla Polizia Municipale di Taormina nell'anno 2010, con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 2.244,74;

che in data 05/04/2017, prot. com.le n. 7556, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 608/17 - R.G. n. 5296/16 - del 17.02.2017, depositata in cancelleria il 10.03.2017, con cui il Giudice di Pace di MESSINA;

- a) ha accolto il ricorso della LOCAUTO RENT S.p.A. ed annullato la cartella opposta;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 450,00, oltre accessori di legge;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere alla LOCAUTO RENT S.p.A., **in solido con la EQUITALIA NORD S.p.A.**, ammontano complessivamente ad € 656,00, sulla base della seguente specifica:

▶ spese per giudizio previste in sentenza	€ 450,00
▶ spese generali 15% (su € 450,00)	€ 67,50
▶ C.P.A. 4% (su € 517,50)	€ 20,70
▶ Iva 22% (su € 538,20)	€ 59,20
▶ spese documentate	€ 656,60

totale complessivo € 656,60.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;


Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di LOCAUTO RENT SpA, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 656,60 scaturenti dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di MESSINA n. 608/17 del 17.02.2017, depositata in Cancelleria il 10.03. 2017
2. DARE ATTO che la suddetta somma è dovuta dal comune di taormina in solido con l'EQUITALIA NORD S.p.A.,
3. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
4. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.


IL SINDACO
di Elio Gardina

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 608/17 R. Sella

N. 5296/16 R.A.C.

N. 2991/17 Cron.

N. / Rep.

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. Paolo Currò
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°5296/2016 Reg. Gen. decisa all'udienza del 17 Febbraio 2017

TRA

LOCAUTO RENT S.p.A. in persona del Legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso
congiuntamente dagli Avv. Antonio Arena e Alessandra Cardini, dom.to a Messina Via
Ghibellina n. 77;

OPPONENTE

CONTRO

EQUITALIA NORD S.p.A. in persona del Legale rapp.te p.t. Agente della Riscossione
per la Provincia di Trento;

COMUNE DI TAORMINA in persona del Sindaco p.t. OPPOSTI CONTUMACI

OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale n°06820160108318350

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 24.1.2016 il Legale rapp.te della LOCAUTO S.p.A. con sede Legale a Milano, Via Gustavo Fara n. 39, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale di cui all'oggetto e relativa ad una serie di violazioni al C.d.S. elevate dalla Polizia Municipale di Taormina nell'anno 2010 come sembra potersi desumere dalla cartella con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 2.244,74. L'opponente contestava quanto ingiunto eccependo la mancata notifica dei verbali di contestazione quali atti presupposti.

Con Ordinanza del 01.12.2016 questo Giudice nel fissare la comparizione, ordinava agli opposti di depositare tutta la documentazione relativa alla procedura di riscossione attuata. Nessuno di costituiva nonostante agli atti risulti regolare notifica dell'Ordinanza di questo Giudice. Quindi la causa veniva decisa all'udienza del 17.02.2016 con lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e viene pertanto accolto.

Nel merito in mancanza di prove contrarie fornite dagli Enti Impositori e Riscossore, rimasti

contumaci, questo Giudice condivide l'assunto relativo alla illegittimità dell'iscrizione a ruolo, stante la mancata notifica dei verbali di contestazione. Si ricordi che l'esazione delle sanzioni amministrative relative a violazioni al Codice della Strada attraverso la cartella esattoriale e o l'avviso di mora sono gli atti conclusivi di un iter finalizzato alla riscossione nei confronti del soggetto autore dell'infrazione, cui viene comunicata la violazione attraverso la contestazione immediata o quando non sia possibile, attraverso la notifica del verbale di contravvenzione nei 90 gg successivi alla violazione stessa.

E' evidente che *la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, priva il destinatario dell'immediato rimedio dell'opposizione, e a patere della Cassazione, legittima l'interessato a promuovere opposizione ex art. 22 e 23 L.689/81, avverso il primo atto idoneo a metterlo in grado di esercitare il suo diritto di difesa, contestando l'addebito sia sotto il profilo del merito dell'infrazione, che riguardo alla legittimità del procedimento (v. Cass. 29.10.1999, n.12192; Cass. 26.11.1999 n.13180; Cass. 1.03.2000 n. 2293)*. Nel caso de quo è proprio questo ultimo aspetto che rende la cartella invalida, vale a dire l'assenza di un precedente atto che ponesse il soggetto nella condizione di potersi difendere. Ed ancora l'art. 14 L. 689/81 applicabile anche alle violazioni amministrative del Codice della Strada, prevede *l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria* derivante dalla violazione *per il caso di inosservanza dell'obbligo di notificazioni degli estremi della violazione* (v. Cass. Civ.14.10.1995 n.10753). Peraltro il verbale di accertamento dell'infrazione è esso stesso titolo esecutivo, ed infatti se regolarmente notificato, vale esso stesso a costituire in mora il debitore. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **DICHIARA** la contumacia del **COMUNE di TAROMINA** in persona del Sindaco p.t. e di **EQUITALIA NORD S.p.A.** in persona del Legale rapp.te p.t.;
- 2) **ACCOGLIE** il ricorso proposto dalla **LOCAUTO RENT S.p.A.** in persona del Legale rapp.te p.t. e per l'effetto, **ANNULLA** la cartella esattoriale n°068 2016 0108318350 con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di **€ 2.244,74** per mancato pagamento violazione al C.d.S.;
- 3) **CONDANNA** gli opposti in solido al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive **€ 450.00** oltre spese generali 15% IVA e CPA.

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 17.02.2017

Il Giudice di Pace

(Avv. Paolo Currò)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10 MAR 2017
CANCELLERIA




Copia P.E. x Avv.¹⁰

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per €

Messina 21 MAR. 2017

F.to II



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio BONANNINO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.¹⁰ Antonio Armo
nell'interesse di Coemio Reu SPA

Messina 21 MAR. 2017

F.to II



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio BONANNINO

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv.¹⁰ Antonio Armo
nell'interesse di Coemio Reu SPA

Messina 21 MAR. 2017

Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio BONANNINO

RELATA DI NOTIFICA

Cron. n. 73

Io sottoscritto Avv. Antonio Arena, con studio in Messina, Via Ghibellina n° 77, nella qualità di procuratore della Locauto Rent spa, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera n° 57 del 22/5/2009, ho notificato la superiore sentenza con formula esecutiva, per ogni effetto di legge inviandone copia conforme a l'originale a:

- **COMUNE DI TAORMINA**, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Taormina Corso Umberto n. 217, mediante il servizio postale con raccomandata A.R. n° 76462306165-3 spedita alla data e dall'ufficio risultante dal sottostante timbro di Ufficio Postale.-

(Avv. Antonio Arena)



Studio Legale Associato
Avv. ti LETTERIO e ANTONIO ARENA
Via Ghibellina, 77 - 98123 MESSINA
Tel. 090.718242 - 711157 Fax 090.671568
Partita IVA 02 994 310 833

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53
Autorizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di *Messina*
n. *57* del *22-5-2009*

Postaraccomandata

Posteitaliane

03.04.2017
Euro 007

AR
ID0767623061653 98039
37073 98123 MESSINA 5 (ME)
1-PT017991



N. *73* del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

[Handwritten signature]

Racc. N.



Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suddette il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Spett. le
Comune di Trocena
Corso Umberto n. 217
98039 - Trocena



Posteitaliane

Mod. 00020v - Cir. 1420 (04/01/07) - St. 17A7

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

27 DIC. 2017

Taormina _____

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott. ~~ssa~~ Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina _____

S. 608/17 PREM. 827/17
€ 656,00

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 37/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 608/17 del 17.02.2017 emessa nel giudizio LOCAUTO RENT S.p.A. contro il Comune di TAORMINA e l' EQUITALIA NORD S.p.A.

Considerato che in data 05/04/2017, prot. com.le n. 7556, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 608/17 - R.G. n. 5296/16 - del 17.02.2017, depositata in cancelleria il 10.03.2017, con cui il Giudice di Pace di MESSINA;

a) ha accolto il ricorso della LOCAUTO RENT S.p.A.ed annullato la cartella opposta;
b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 450,00, oltre accessori di legge;

Preso atto che le spese di lite da rifondere alla LOCAUTO RENT S.p.A, **in solido con la EQUITALIA NORD S.p.A.**, ammontano complessivamente ad € 656,00, sulla base della seguente specifica:

▶ spese per giudizio previste in sentenza	€ 450,00
▶ spese generali 15% (su € 450,00)	€ 67,50
▶ C.P.A. 4% (su € 517,50)	€ 20,70
▶ Iva 22% (su € 538,20)	€ 59,20
▶ spese documentate	€ 656,60

totale complessivo € 656,60.

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore di LOCAUTO RENT SpA, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 656,60 dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di MESSINA n. 608/17 del 17.02.2017, depositata in Cancelleria il 10.03. 2017, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO,
Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE
Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carrubba Rossana

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE